

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
E DESTINAZIONE
DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE
E L'INNOVAZIONE

*ART. 93, commi 7 BIS, 7 TER, 7 QUATER, Dlgs 163/2006 –
art. 13 bis DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014*

Art. 1. Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del *“Fondo per la progettazione e l’innovazione”* previsto dall’art.93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 come modificato dall’art.13-bis della legge n.114/2014. In tale contesto il Comune di Moncalieri:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità in organico incaricate di redigere gli atti di progettazione interna in materia di opere pubbliche.
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati.
 - c) promuove l’innovazione e l’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - *“Legge”* il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
 - *“Fondo per l’innovazione”* la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini;
 - *“Fondo per la progettazione interna”*, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro destinata all’incentivazione delle attività svolte dal R.U.P., dai Progettisti, dai Tecnici e dai loro Collaboratori qualificati, finalizzate alla realizzazione di un lavoro o di un’opera pubblica, con esclusione di tutte le attività manutentive;
 - *“Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)”*, il dipendente dell’Ente nominato per svolgere le funzioni di cui all’art.10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e di cui all’art.10 del DPR.207/2010;
 - *“Progettisti”* i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. I *“Progettisti”* sottoscrivono gli elaborati finali predisposti direttamente e/o dai propri collaboratori qualificati;
 - *“Tecnici qualificati”* i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di direzione lavori, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di collaudo;
 - *“Collaboratori qualificati”* i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate al R.U.P. ed ai tecnici incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. I *“Collaboratori qualificati”* siglano e/o sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente, assumendosi la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici e contenuti tecnici.

Art. 3 - Costituzione e destinazione del Fondo per la Progettazione e l’Innovazione

1. Le risorse finanziarie che costituiscono il complessivo *“Fondo per la Progettazione e l’Innovazione”* sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 2.000.000,00: 2% (= fino ad € 40.000,00);

- importo posto a base di gara compreso tra € 2.000.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 2.000.000,00 (= fino ad € 55.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 132.000,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 132.000,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000,00.
2. L'impegno di spesa delle somme destinate al "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" è sempre antecedente o contestuale all'adozione degli atti di gara.
 3. Il 20% delle risorse finanziarie costituenti il "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*" costituisce il "*Fondo per l'Innovazione*" ed è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini
 4. L'80% delle risorse finanziarie del "*Fondo per la Progettazione e l'Innovazione*" costituisce il "*Fondo per la Progettazione interna*" ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e integrati nel presente regolamento, tra i soggetti indicati dal comma 7 ter del'art. 93 Dlgs 163/2006 s.m.i .

Art.4 – Costituzione del Fondo per l'Innovazione

1. All'interno del complessivo "*Fondo per la progettazione e l'innovazione*", le risorse finanziarie che costituiscono il "*Fondo per l'innovazione*" sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 2.000.000,00 → 20% del 2% (= fino ad € 8.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 2.000.000,01 ed € 3.000.000,00 → € 8.000,00 + 20% del 1,5% importo eccedente € 2.000.000,00 (= fino ad € 11.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00 → € 11.000,00 + 20% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 26.400,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01 → € 26.400,00 + 20% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000,00.
2. L'impegno di spesa delle somme destinate al "*Fondo per l'innovazione*" è sempre antecedente o contestuale all'adozione degli atti di gara.
3. Le somme che costituiscono il "*Fondo per l'Innovazione*" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solo a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico. E' consentito l'utilizzo anticipato dopo l'approvazione del progetto esecutivo nei limiti del 50%

Art. 5 – Costituzione del Fondo per la Progettazione interna

1. All'interno del complessivo "*Fondo per la Progettazione e l'Innovazione*", le risorse finanziarie che costituiscono il "*Fondo per la Progettazione interna*", che comprendono gli oneri assistenziali e previdenziali ed IRAP, sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 2.000.000,00 → 80% del 2% (= fino ad € 32.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 2.000.000,01 ed € 3.000.000,00 → € 32.000,00 + 80% del 1,5% importo eccedente € 2.000.000,00 (= fino ad €. 44.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00 → € 44.000,00 + 80% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad €. 105.600,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01 → € 105.600,00 + 80% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000,00.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Le somme sono destinate all'incentivazione quando gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva siano affidati, in tutto o in parte, a dipendenti dell'Ente; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte da professionisti esterni all'Ente o da personale di qualifica dirigenziale, vengono accantonate e costituiscono economie di bilancio. Quando l'incarico di progettazione sia affidato a professionisti esterni all'Ente, non si dà luogo ad alcuna ripartizione degli incentivi in argomento a favore dei dipendenti dell'Ente. La redazione di studi di fattibilità non dà origine alla corresponsione di incentivi oggetto della presente regolamentazione.
5. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16, del DPR5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132, comma 1, (ad esclusione della lett. e) e quelle di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione le penalità per incremento dei costi può riguardare esclusivamente eventuali riserve dell'amministrazione riferite a carenze progettuali.
6. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii. Non sono, inoltre, computati quale penalità le varianti c.d. migliorative di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione, le penalità applicate sul rispetto dei tempi riguardano esclusivamente il caso di ritardi attribuibili a carenze progettuali
7. Le somme che costituiscono il "Fondo per la Progettazione interna" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solo a conclusione del processo di realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico. E' consentita l'erogazione dell'incentivo a titolo di acconto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, nei limiti previsti dal successivo art. 10, comma 5.

Art. 6 Destinazione del Fondo per l'Innovazione

1. Nel bilancio è istituito uno specifico fondo in cui confluirà la quota del 20% di cui al precedente articolo 2.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate come segue:
 - una percentuale pari al 70% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software)
 - una percentuale pari al 20% alle implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa,
 - una percentuale del 10% a progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici.
3. L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione dei dirigenti preposti ai servizi competenti.

Art. 7 - Ripartizione del fondo incentivante

- La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno che grava sui dipendenti dell'Ente, per effetto dell'attribuzione dei seguenti incarichi:
 - R.U.P.;
 - Progettisti, incaricati per le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - Tecnici qualificati, incaricati per le attività di direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione, collaudo;
 - Collaboratori qualificati

Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.

- Il fondo incentivante relativo alle attività di progettazione interna per lavori ed opere pubbliche è ripartito come segue:

FASE	%	Figure professionali interessate	%
Progetto preliminare	15	1) Responsabile unico del procedimento 2) Progettista/i 3) Tecnici qualificati 4) Collaboratori qualificati	10 45 40 5
Progetto definitivo	10	1) Responsabile unico del procedimento 2) Progettista/i 3) Tecnici qualificati 4) Collaboratori qualificati	10 45 40 5
Progetto esecutivo	25	1) Responsabile unico del procedimento) 2) Progettista/i 3) Tecnici qualificati 4) Collaboratori qualificati	5 45 40 10
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	5	1) Responsabile unico del procedimento 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 3) Tecnici qualificati 4) Collaboratori qualificati	5 60 30 5
Direzione lavori	30	1) Responsabile unico del procedimento 2) Direttore dei lavori 3) Tecnici qualificati 4) Collaboratori qualificati	10 50 30 10
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10	1) Responsabile unico del procedimento 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 3) Tecnici qualificati 4) Collaboratori qualificati	5 60 30 5
Collaudo in corso d'opera	5	1) Responsabile unico del procedimento 2) Collaudatore 3) Tecnici qualificati 4) Collaboratori qualificati	5 60 25 10
TOTALE	100		100

- Come previsto dall'art. 5, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno in quanto affidate all'esterno, costituiscono economia. Qualora le attività di progettazione siano affidate all'esterno, nulla è dovuto al Responsabile Unico del

Procedimento. Nel caso in cui alcune delle attività di progettazione siano state svolte all'interno, al R.U.P. e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione del livello di progettazione svolto all'interno. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale; qualora uno o più ruoli, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte dell'incentivo costituisce economia di spesa. L'attività di verifica è incentivata con una quota pari all'1 % nell'ambito della quota stabilita nelle fasi di progettazione per le figure del RUP o dei tecnici qualificati.

Art. 8 - Affidamento degli incarichi al personale interno

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati con Determinazione del Dirigente del Settore competente, adeguatamente motivata in relazione ai seguenti criteri:
 - a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - b) valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - c) rotazione degli incaricati;
 - d) distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo agli altri dipendenti.
3. Con la Determinazione di conferimento, il Dirigente su proposta del R.U.P.:
 - a) nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo;
 - b) individua i Collaboratori qualificati del R.U.P., nonché i Collaboratori degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, specificando la quota incentivante che deve essere loro destinata;
 - c) specifica quali attività principali e/o di collaborazione qualificata sono attribuite a professionisti esterni all'Ente;
 - d) specifica la previsione del tempo lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché della ripartizione delle incentivazioni
 - e) sentito il RUP e previo accordo con quest'ultimo, adotta il cronoprogramma delle attività.
4. Le coperture assicurative dei dipendenti coinvolti nelle attività oggetto del presente regolamento sono attivate in osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa e nei contratti di lavoro vigenti.

Art. 9 - Compiti del Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)

1. Fermi restando i compiti previsti dalla Legge, il R.U.P.:
 - a) propone al Dirigente competente i dipendenti da incaricare tenuto conto delle disposizioni e dei criteri di cui al precedente art.8 individuandone ruoli e prestazioni richieste;
 - b) propone al Dirigente competente le modifiche d'incarico che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività;
 - c) propone al Dirigente competente l'eventuale necessità di inserire figure professionali esterne all'Amministrazione, quantificando la contestuale riduzione della relativa quota percentuale del fondo incentivante;
 - d) monitora le attività svolte, con particolare riferimento alla qualità degli elaborati, delle

- prestazioni ed al rispetto dei tempi richiesti;
- e) propone al Dirigente competente la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 10, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente;

Art. 10 - Liquidazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro i 30 giorni successivi al collaudo (certificazione della realizzazione dell'opera pubblica).
2. L'erogazione degli incentivi è disposta dal Dirigente competente, su proposta del R.U.P. ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente art. 9.
3. La Determinazione Dirigenziale con la quale vengono liquidati gli incentivi:
 - certifica, attraverso specifica tabella, la determinazione dell'importo del fondo incentivante del quale dispone la liquidazione e gli atti precedenti che lo presuppongono ;
 - richiama la Determinazione di affidamento degli incarichi e gli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
 - evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art.5 , comma 4.
 - certifica l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 5, comma 6;
 - certifica l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 5, comma 5;
 - richiama le eventuali precedenti Determinazioni con cui si è proceduto alla progressiva liquidazione di incarichi affidati a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale;
 - certifica la regolare esecuzione delle attività e specifica consuntivamente il nominativo dei dipendenti che l'hanno svolta;
 - attesta la legittimità degli emolumenti liquidati alla luce delle prescrizioni di legge, regolamento, contratti collettivi di lavoro ed orientamento interpretativo e giurisprudenziale delle autorità pubbliche deputate al presidio sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
 - attesta la verifica sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni conformemente a quanto stabilito alla lett.d), comma 7-ter, dell'art.93 del D.lgs.163/06 come modificato dall'art.13-bis della L.114/2014;
 - è assoggettata al rispetto di tutti i requisiti ed obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge ed autonomamente regolamentati dall'Ente.
4. Con la Determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi, il Dirigente è tenuto ad approvare contestualmente il quadro di riepilogo complessivo delle attività svolte, dei contributi e delle relative somme assegnate.
5. Nel caso di opere la cui fase esecutiva sia superiore all'anno, oppure quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, dovute a cause non riconducibili ai dipendenti incaricati, è possibile, seguendo le modalità previste dal comma 3, erogare acconti pari al 50%, corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente rendicontate. L'erogazione degli acconti di incentivi relativi alla fase di progettazione può essere disposta solo dopo l'avvio della procedura di appalto (pubblicazione bando, invio lettere invito, etc). L'erogazione degli acconti di incentivi relativi alla fase di esecuzione può essere

disposta solo quando lo stato avanzamento lavori sia superiore al 50%.

6. A seguito della certificazione della realizzazione dell'opera, e previa applicazione delle riduzioni disposte in base ai commi 5 e 6 dell'art. 5 del presente regolamento può essere disposta la liquidazione del saldo.
7. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

Art. 11 - Norme finali

1. Il presente Regolamento sostituisce il “Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione e la pianificazione, ai sensi dell'art.18 della L.11/02/1994 n°109 e s.m.i.”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.314 del 19/09/2000 e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n.428 del 26/11/2004.
2. Il presente regolamento modifica, con gli artt. 3, 4 e 5, gli artt. 1, 2 e 3, già approvati con G.C. n° 523 del 24.12.2014, abrogandoli.
3. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività ancora non concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19.8.2014; non si applicano agli incentivi già maturati all'entrata in vigore della legge n. 114/2014, relativi alle attività già concluse che seguiranno la disciplina previgente, nelle parti conformi al comma 5 dell'art. 92 del DLGS 163/2006 e alle pronunce delle Corti dei Conti in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto.